

**COMUNE DI VENEZIA****CONVENZIONE TRA I COMUNI DI VENEZIA ED IL COMUNE DI  
MARCON PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE  
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE E DI SICUREZZA URBANA**

Il giorno            2015 presso la Sede Municipale del Comune di Venezia  
in Ca' Farsetti a Venezia, San Marco 4136 sono presenti:

- per il Comune di Venezia il Sindaco Luigi Brugnaro - c.f.

nato a            il            su incarico di cui alla deliberazione del  
Consiglio Comunale n.            del            2015;

- per il Comune di Marcon il Sindaco Andrea Follini – c.f.  
FLLNDR68B06L736T, nato a Venezia il 6 febbraio 1968, su incarico di  
cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n.            del            2015;

**PREMESSO**

- che l'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni tra gli Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- che l'art. 1, c. 2, della "Legge Quadro sull'ordinamento della Polizia Locale" del 07.03.1986 n. 65 prevede che i Comuni possono gestire il servizio di polizia locale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato;
- che l'art. 2 della Legge Regionale Veneto n. 40/86 "Norme in materia di Polizia Locale" favorisce l'esercizio di forme associate;
- che con la delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2350 del 08.08.2008, è stato approvato il "Piano di zonizzazione della

Regione del Veneto per la gestione in forma associata del servizio di polizia locale” al fine di favorire la riorganizzazione delle strutture di polizia locale presenti sul territorio regionale, con la previsione dei “Distretti”, suddivisi per Provincia, entro cui i comuni possono confluire per gestire in forma associata il servizio di Polizia Locale;

- che i Comuni di Venezia e Marcon sono inseriti nel distretto VE 3 A come da provvedimento regionale;

- che è di reciproco interesse degli Enti su citati adottare una forma di collaborazione finalizzata a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale attraverso un migliore utilizzo delle risorse umane e delle strumentazioni tecniche;

- Vista la convenzione n. 15629 di repertorio speciale del 29 luglio 2010 con la quale viene istituita la convenzione fra i comuni di Venezia, Spinea e Marcon per la gestione in forma associata delle funzioni di Polizia Locale;

- Vista altresì la convenzione n. 18147 di repertorio speciale del 1 aprile 2015 con la quale l'Unione dei Comuni del Miranese è subentrata al Comune di Spinea nella già citata convenzione n. 15629 di repertorio speciale del 29 luglio 2010, la quale ha validità fino al 28 luglio 2015;

- Ritenuto, nelle more di una più organica gestione delle forme di collaborazione dei Corpi di Polizia Locale del territorio della Città Metropolitana di Venezia, mantenere in essere le forme di

collaborazione già attive fra il Comune di Venezia ed il Comune di Marcon,

#### TUTTO CIO' PREMESSO,

tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

#### ART. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

#### ART. 2 – PROSECUZIONE DELLE FORME DI COLLABORAZIONE

Il Comune di Venezia ed il Comune di Marcon proseguono nelle forme di collaborazione già previste nelle convenzioni n. 15629 di repertorio speciale del 29 luglio 2010 e n. 18147 di repertorio speciale del 1 aprile 2015, entrambe denominate "Convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di Polizia Locale e di Sicurezza Urbana".

La presente convenzione prevede il coinvolgimento delle risorse umane e strumentali già destinate a tale servizio nei singoli enti aderenti.

#### ART. 3 – FINALITA'

Scopo della presente convenzione è quello di svolgere in modo coordinato le funzioni di polizia locale e di sicurezza urbana nel territorio degli enti aderenti, con l'obiettivo di garantire una maggiore sicurezza per i cittadini ed un maggior presidio del territorio.

#### ART. 4 – AMBITO TERRITORIALE

L'ambito territoriale della presente convenzione è il territorio del

Comune di Venezia e del Comune di Marcon.

Le funzioni di polizia locale e di sicurezza urbana vengono gestite in forma associata; a tal fine il personale dei Corpi di Polizia Municipale dei due Comuni aderenti alla presente convenzione mantiene, nell'intero ambito della convenzione, tutte le qualifiche attribuitegli dalle leggi, regolamenti o provvedimenti dell'Autorità.

Nell'esercizio dei compiti assegnati, il personale è in ogni caso sottoposto all'autorità del Sindaco del territorio in cui si trova ad operare.

L'ambito territoriale di cui all'art. 5, comma 5, della legge 65/86 (porto dell'arma), è individuato nel territorio del Comune di Venezia e del Comune di Marcon.

#### ART. 5 – SISTEMA DIREZIONALE

E' costituita la Conferenza dei Sindaci composta dai Sindaci o Assessori da loro delegati dei Comuni convenzionati, che impartisce le direttive e vigila sull'espletamento del servizio.

#### ART. 6 – ATTIVITA' E SERVIZI

I Comuni associati mantengono in via prioritaria l'esercizio del servizio di Polizia Locale e di Sicurezza Urbana nel proprio territorio.

Al fine di ottimizzare l'impiego del personale dei Corpi di Polizia Municipale e di garantire maggiore efficienza ed efficacia nell'esercizio delle funzioni di polizia locale e di sicurezza urbana i Comandanti dei Corpi di Polizia Municipale dei due Comuni predispongono con cadenza periodica la programmazione delle attività che dovrà tener conto sia dell'organizzazione dei singoli Corpi di Polizia Municipale,

sia dei servizi individuati secondo le direttive impartite dalla Conferenza dei Sindaci.

Si conferma per l'intero ambito territoriale dei due Comuni l'attivazione dei seguenti servizi in forma associata:

1. gestione delle violazioni in materia di circolazione stradale;
2. gestione della Centrale Operativa;
3. gestione dell'infortunistica stradale;
4. dei servizi esterni di vigilanza per la tutela delle manifestazioni e degli eventi, nonché dei servizi esteri di rilevazione dei sinistri stradali;
5. del servizio di polizia stradale;

I Comandanti dei Corpi di Polizia Municipale dei due Comuni, sulla base degli indirizzi della Conferenza dei Sindaci potranno prevedere le modalità per l'ulteriore istituzione di servizi.

#### ART. 7 – RISORSE UMANE

L'organico dei Corpi di Polizia Municipale è determinato dagli addetti al servizio di ciascun Comune; detto personale mantiene il rapporto organico ed i rapporti giuridici di cui alla Legge 7 marzo 1986, n. 65 con l'Ente di appartenenza.

#### ART. 8 - BENI STRUMENTALI E SEDI

Al personale dei Corpi di Polizia Municipale degli enti aderenti è consentito per l'espletamento dei compiti istituzionali, previo accordo fra i Comandanti, l'utilizzo delle dotazioni strumentali e dei locali dei Corpi di Polizia Locale di Venezia e di Marcon.

#### ART. 9 – RAPPORTI FINANZIARI E RISORSE ECONOMICHE

Ciascuno degli Enti provvederà a corrispondere il trattamento economico e previdenziale al proprio personale nelle forme previste dal vigente CCNL e dalla contrattazione collettiva decentrata di ciascun Ente.

I rapporti finanziari e patrimoniali tra gli enti convenzionati, la gestione e ripartizione di eventuali contributi regionali o di altri enti per l'esercizio delle funzioni in forma associata, sono annualmente approvati dalla Conferenza dei Sindaci, in base alla programmazione delle attività.

I proventi delle sanzioni amministrative spettano all'ente nel cui territorio è accertata la violazione e saranno ripartiti con cadenza trimestrale.

#### ART. 10 – ADESIONE AI PROGRAMMI E PROGETTI DELLA REGIONE E ADEGUAMENTO ATTI INTERNI

Al fine di coordinare le funzioni di Polizia Locale e Sicurezza Urbana nell'ambito del piano di zonizzazione dei servizi associati di polizia locale predisposto dalla Regione del Veneto, i Comuni aderenti alla presente convenzione provvederanno:

1. all'adesione ai programmi di monitoraggio dei comandi di polizia locale avviati dalla Regione, fornendo informazioni puntuali ed aggiornate sulle dotazioni e caratteristiche strutturali dei comandi;
2. alla predisposizione di aggiornamenti ed implementazioni tecnologiche compatibili con i progetti avviati dalla Regione del Veneto;

3. alla partecipazione attiva ai progetti sperimentali avviati dalla Regione con il Ministero dell'Interno;

#### ART. 11 – CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali questioni relative all'interpretazione ed applicazione della presente Convenzione potrà essere istituita, all'occorrenza, una commissione di conciliazione composta da 2 membri nominati dal legale rappresentante di ciascun Ente aderente alla Convenzione.

Ove la controversia non venga posta in sede di conciliazione tra gli enti firmatari dell'accordo, essa sarà devoluta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo competente.

#### ART. 12 - DURATA E RECESSO

La presente convenzione decorre dal 29 luglio 2015 ed ha validità fino al 29 luglio 2018. L'Ente che intende recedere dalla Convenzione dovrà inoltrare lettera formale di recessione al legale rappresentante dell'altro Ente almeno 2 mesi prima della scadenza.

Nel caso di recesso anticipato da parte di un Comune, lo stesso dovrà restituire eventuali contributi percepiti per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente convenzione secondo le modalità che verranno stabilite dagli enti erogatori.

#### ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si applicano le norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

